

Avv. Catia Rubboli

Ravenna, li 18 dicembre 2020

Via pec
drer@postacert.istruzione.it

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia Romagna
Via De' Castagnoli n. 1
40126 BOLOGNA

Via pec
csara@postacert.istruzione.it

Spett.le
Ufficio Scolastico Regionale per
l'Emilia Romagna-
Ambito Territoriale di Ravenna
Via Di Roma n. 69
48121 RAVENNA

Via pec
RARH020004@pec.istruzione.it

Spett.le
IPSSAR "P ARTUSI"
Via Mons. Tarlombani n. 7
48025 RIOLO TERME - Ra

OGGETTO: ZOTTI PASQUALE, nato a (Bo) il 3/3/1958- intimazione alla riassunzione in servizio e ripristino rapporto lavorativo.

Scrivo la presente in nome e per conto del Sig. Zotti Pasquale, che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, per richiedere quanto segue.

In data 9 gennaio 2020 il mio Assistito inoltrava domanda di cessazione dal servizio contenente la specifica "volontà di non interrompere il rapporto d'impiego in caso venga accertata la mancata maturazione del requisito" e, successivamente, in data 22 gennaio 2020 presentava domanda di pensione anticipata.

Tale domanda di pensione non veniva accolta per mancanza dei requisiti di anzianità contributiva, in virtù di comunicazione del 20 maggio

Viale della Liria n. 49 - 48124 Ravenna - Tel. 0544/406964 fax 692408

Email: rubboli.catia@gmail.com Pec: catia.rubboli@ordineavvocatiravenna.eu

Avv. Catia Rubboli

2020 (ricevuta per tramite del Patronato INAS di Imola) e per tali motivi veniva immediatamente avviata la procedura per il riesame che si concludeva il 19 ottobre 2020 con un parziale accoglimento che, però, non consentiva il diritto alla pensione.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che la domanda di dimissioni presentata dal Sig. Zotti non poteva essere convalidata dall'Amministrazione Scolastica mancando l'atto presupposto della certificazione INPS del diritto alla pensione così come disposto dalla Circolare Ministeriale 36103 del 13 novembre 2020 confermativa delle precedenti disposizioni ministeriali. Infatti la disposizione citata prevede testualmente che *"Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS"*, senza porre, pertanto, nessun obbligo in capo all'interessato. Inoltre la medesima circolare prevede che *"L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'Istruzione, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 24 maggio 2021."*

Tutto ciò premesso le dimissioni presentate dal sig. Zotti sono da considerarsi inefficaci ed improduttive di ogni effetto e conseguentemente il rapporto di lavoro deve essere ripristinato senza soluzione di continuità.


Vi invito pertanto, formalmente, alla immediata emanazione dei provvedimenti necessari per l'annullamento di ogni atto presupposto e/o conseguenziale e al ripristino della posizione giuridica preesistente.

In difetto di quanto sopra mi ricorre l'obbligo comunicare di aver ricevuto incarico di adire l'Autorità Giudiziaria competente senza ulteriore preavviso.

Distinti saluti.

Avv. Catia Rubboli

Per adesione
Pasquale Zotti



Viale della Lirica n. 49 - 48124 Ravenna - Tel. 0544/406964 fax 692408

Email: rubboli.catia@gmail.com Pec: catia.rubboli@ordineavvocatiravenna.eu

Scrivo la presente in nome e per conto del Sig. Zotti Pasquale, che sottoscrive la presente ad ogni effetto di legge, per richiedere quanto segue.

In data 9 gennaio 2020 il mio Assistito inoltrava domanda di cessazione dal servizio contenente la specifica "volontà di non interrompere il rapporto d'impiego in caso venga accertata la mancata maturazione del requisito" e, successivamente, in data 22 gennaio 2020 presentava domanda di pensione anticipata.

Tale domanda di pensione non veniva accolta per mancanza dei requisiti di anzianità contributiva, in virtù di comunicazione del 20 maggio 2020 (ricevuta per tramite del Patronato INAS di Imola) e per tali motivi veniva immediatamente avviata la procedura per il riesame che si concludeva il 19 ottobre 2020 con un parziale accoglimento che, però, non consentiva il diritto alla pensione.

Alla luce di quanto sopra, è evidente che la domanda di dimissioni presentata dal Sig. Zotti non poteva essere convalidata dall'Amministrazione Scolastica mancando l'atto presupposto della certificazione INPS del diritto alla pensione così come disposto dalla Circolare Ministeriale 36103 del 13 novembre 2020 confermativa delle precedenti disposizioni ministeriali. Infatti la disposizione citata prevede testualmente che "Le cessazioni devono essere convalidate al SIDI con l'apposita funzione solo dopo l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS", senza porre, pertanto, nessun obbligo in capo all'interessato. Inoltre la medesima circolare prevede che "L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale e della tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione, dandone periodico riscontro al Ministero dell'Istruzione, per la successiva comunicazione al personale, entro il termine ultimo del 24 maggio 2021."

Tutto ciò premesso le dimissioni presentate dal sig. Zotti sono da considerarsi inefficaci ed improduttive di ogni effetto e conseguentemente il rapporto di lavoro deve essere ripristinato senza soluzione di continuità.

Vi invito pertanto, formalmente, alla immediata emanazione dei provvedimenti necessari per l'annullamento di ogni atto presupposto e/o consequenziale e al ripristino della posizione giuridica preesistente. In difetto di quanto sopra mi ricorre l'obbligo comunicare di aver ricevuto incarico di adire l'Autorità Giudiziaria competente senza ulteriore preavviso.

Distinti saluti.

Avv. Catia Rubboli

Avv. Catia Rubboli

Viale della Lirica n. 49 -48124 Ravenna

Tel. 0544/406964 fax 0544/692408

Pec: catia.rubboli@ordineavvocatiravenna.eu

Email: rubboli.catia@gmail.com

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di